


UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

Tra i Comuni di Abetone Cutigliano – Sambuca P.se – S. Marcello P.se Piteglio

Via P.Leopoldo 24 – 51028 San Marcello P.se (PT) CF. 90054130472 – P.Iva 01845470473

unionecomuniappenninopistoiese@pec.it



SERVIZI SOCIALI

Bando per le assegnazioni di contributi ad integrazione dei canoni di locazione 2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n° 431, che istituisce il Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazioni; del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; della deliberazione della giunta regionale n° 71 del 06/02/2006 integrata con deliberazione G.R. n° 145 del 26/02/2007, Deliberazione G.R. n° 258 del 07/04/2008, Deliberazione G.R. n° 265 del 06/04/2009 e Deliberazione G.R. n° 414 del 10/10/2016; della Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n° 236 del 19/05/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI RENDE NOTO

che a partire dal giorno **31/05/2017** ed entro e non oltre il **30/06/2017** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo, da erogare per l'anno 2017, utilizzando esclusivamente la modulistica approvata.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso, da possedere alla data di pubblicazione del bando

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea. Possono partecipare anche i cittadini di altri stati o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno (Dlgs. 286/98) e residenti senza interruzioni da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana (art. 11, comma 13, D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/08);

b) Residenza anagrafica nei Comuni dell'Unione: Abetone Cutigliano, Sambuca P.se, S. Marcello Piteglio e nell'immobile con riferimento al quale richiede il contributo

c) valore ISE (Indicatore della situazione economica) calcolato ai sensi del DPCM n° 159/2013 e Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche sociali del 07/11/2014 non superiore a € 28.301,02;

d) valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n° 159/2013 e Decreto del Ministero del lavoro e Politiche sociali del 07/11/2014, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A – ISE, in corso di validità, uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime INPS (€ 13.049,14 tabella B allegato 4 Circolare INPS n°210 del 31/12/2015) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 14%;

FASCIA B - ISE compreso fra l'importo di due pensioni minime INPS (€ 13.049,14) e l'importo di € 28.301,02.(punto 3.1.allegato A della delibera GR 265/2009) Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP stabilito con delibera G.R. 630/2013).

La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario/standard e deve essere completa in tutte le sue parti. Esclusivamente nei casi documentati in cui la situazione in cui la situazione economica degli ultimi dodici mesi presenta rilevanti variazioni del reddito a seguito di gravi motivi (perdita di lavoro, malattie) rispetto al valore ISE riportato sulla dichiarazione ordinaria dell'anno in corso, potrà essere accettato l'ISEE corrente. Non verranno invece accettate DSU prive dell'attestazione.

Naturalmente i requisiti sopradetti devono essere posseduti al momento della domanda.

e) assenza di titolarità, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero. i cittadini italiani potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a proprietà nello Stato italiano; i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini italiani aventi proprietà all'estero devono presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione indicando l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari nel Paese di provenienza o estero, al fine di permettere all'Amministrazione di eseguire le dovute verifiche. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro paese.

Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nucleo dovranno solo autocertificarlo. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.

f) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, sito in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione, di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

g) ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 13 del Decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in Legge n.133 del 06 agosto 2008, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il

sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art.11 della legge 9 dicembre 1998 n.431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana.

h) non essere titolare, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Per bene registrato si intende ogni bene iscritto in un pubblico registro, per esempio automobili, motocicli, navi, barche, camper il cui valore complessivo non superi i € 25.000. In caso di possesso di beni mobili superiori a € 25.000,00 necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa, comunicare documento di registrazione, attività svolta, luogo, denominazione e sede legale.

i) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell'anno 2017 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla effettiva disponibilità dell'alloggio.

Di non beneficiare di altro contributo pubblico, da qualunque Ente e in qualunque forma erogato a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi previsti dalla Delibera GR n° 1088/2011 e successive inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità;

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando nonché al momento della erogazione del contributo.

Art. 2 - Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, 1° comma, del DPCM n° 159/2013.

Art. 3 – Modalità del calcolo della situazione economica e canone di locazione di riferimento

1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una attestazione ISE/ISEE relativa al nucleo familiare e determinato ai sensi della nuova normativa ISE/ISEE stessa di cui al DPCM n.159/2013 artt.4 e 5. Nel caso in cui, alla scadenza del presente bando, l'attestazione ISE non sia stata rilasciata, il cittadino dovrà indicare sulla domanda gli estremi della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica (data e protocollo). La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del bando.

2) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

3) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

4) Per i richiedenti che dichiarano ISE zero o comunque di importo minore dell'affitto e non siano in carico ai Servizi Sociali dell'Unione il soggetto deve presentare autocertificazione circostanziata sulle fonti di sostentamento, qualora sia in carico ai Servizi Sociali sarà il Responsabile del Servizio che attesterà tale condizione.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

I requisiti richiesti dall'art. 1 del bando vengono autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 5 – Articolazione delle graduatorie

I soggetti, in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle sopraccitate fascia "A" e "B", in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.

Art. 6 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie

- 1) L'Unione di Comuni entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi.
- 2) Avverso il provvedimento di cui al punto 1, è possibile proporre ricorso all'Unione, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio.
- 3) Il Responsabile del procedimento, una volta chiuso il termine per i ricorsi, provvede immediatamente a trasmettere la documentazione alla Commissione Alloggi, di cui all'art. 8 della L.R. 96/96 e s.m. e i., la quale provvederà all'esame dei ricorsi ed alla redazione della graduatoria definitiva, sulla base dei criteri previsti dall'art. 6 del presente bando e all'estrazione tra i vari richiedenti che hanno la stessa percentuale di incidenza canone/ISE.

Art. 7– Durata e Modalità' del calcolo del contributo

- 1) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013.
- 2) Fino ad esaurimento del Fondo, la ripartizione agli Enti delle risorse relative alla quota Regionale del Fondo avviene secondo le seguenti priorità:
 - a) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia "A" con percentuale di incidenza canone/ISE non inferiore al 14%
 - b) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia "B" con percentuale di incidenza canone/ISE non inferiore al 24%
- 3) Il contributo è erogato alle persone collocate nelle graduatorie secondo il criterio di priorità indicato al comma 2 e secondo l'ordine di collocamento nelle stesse dei vari richiedenti, fino all'esaurimento del finanziamento assegnato dalla Regione all'Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98 e D.M. LL.PP. 7/6/1999. L'Amministrazione si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria in percentuale inferiore al 100%, ciò nel caso in cui il Fondo regionale e nazionale risulti insufficiente a coprire il fabbisogno per intero, secondo una ripartizione proporzionale che sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità del fondo spettante all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese ed il numero dei beneficiari, con priorità ai beneficiari collocati in fascia A.
- 4) L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone corrisposto al momento della domanda, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISE e calcolato come segue:

- a) fascia “ A “: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) fascia “ B “: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00;
- 5) Il contributo decorre dal 1 gennaio 2017 o dalla data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda; non si terrà conto di eventuali altri contratti stipulati dal richiedente prima o dopo di quello dichiarato nella domanda, ad eccezione dei contratti stipulati a seguito di emissioni di sentenza di sfratto esecutiva.
- 6) L’importo teorico del contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l’erogazione del contributo è quella dell’attribuzione della residenza anagrafica.
- 7) Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è la quota parte dichiarata a carico del richiedente.
- 8) Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di opportuna autocertificazione da presentare all’Amministrazione.
- 9) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte dell’Ente circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.
- Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
- 10) Nel caso di trasferimento di residenza è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo

- 1) L’Unione dei Comuni provvede alla liquidazione del contributo a rimborso in un’unica soluzione.
- 2) A tale scopo l’Ufficio provvederà a richiedere copia delle ricevute a dimostrazione dell’effettivo pagamento del canone di locazione.

Le ricevute di pagamento dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2018.

3) Ai sensi di quanto indicato dall’art.1 lett. e) del presente bando, “assenza di titolarità, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero” su richiesta dell’Unione di Comuni, i cittadini provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea dovranno produrre, prima dell’erogazione del contributo spettante e al fine dell’erogazione dello stesso, documentazione idonea, ovvero certificati o attestazioni rilasciati dalla autorità competente dello Stato estero, corredati di traduzione in italiano autenticata dall’autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all’originale.

4) Al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, al momento della presentazione delle ricevute è obbligatorio la comunicazione del Codice IBAN per l'accredito delle somme.

5) Il contributo spettante sarà erogato su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'Entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Qualora l'ammontare dell'affitto pagato non consentisse l'erogazione dell'intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo.

6) In ogni caso il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativi. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al Bando di concorso.

7) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di disponibilità dell'alloggio. E' causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di E.R.P.

Art. 9 – Modalità e termine di presentazione delle domande

La domanda, a pena esclusione, deve essere correttamente compilata sull'apposito modulo;

Qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti legalmente separati è necessario, a pena esclusione, allegare copia della separazione coniugale.

Se nel nucleo sono presenti soggetti portatori di handicap grave di cui alla legge 104/1992 art. 3 comma 3 è necessario allegare copia della certificazione di handicap grave (il certificato non deve riportare la patologia). Se nel nucleo sono presenti soggetti con disabilità è necessario allegare copia della certificazione di invalidità uguale o superiore a 2/3 (il certificato non deve riportare la patologia).

La mancata compilazione, laddove necessaria, della dichiarazione relativa alle fonti di sostentamento nei casi previsti dal bando, non consente il completamento della domanda stessa, che pertanto verrà esclusa.

La mancata compilazione, laddove necessaria, della dichiarazione relativa all'assenza di possesso dei beni immobili come riportato nel presente bando non consente il completamento della domanda stessa, che pertanto sarà esclusa.

La mancata compilazione, laddove necessaria, della dichiarazione relativa al possesso dei beni mobili di valore complessivo (considerando l'intero nucleo familiare) superiore a € 25.000,00 necessari per lo svolgimento della propria attività lavorativa non consente il completamento della domanda stessa, che pertanto sarà esclusa.

L'Amministrazione provvede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza, la conformità, la regolarità, la congruità e la rispondenza ai criteri del bando. Successivamente procederà alla stesura di un elenco provvisorio di ammessi e di esclusi che verrà pubblicato sul sito dell'Unione.

L'elenco provvisorio degli ammessi è articolato in due fasce "A" e "B".

All'interno delle rispettive fasce di appartenenza le domande sono inserite in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza determinata dal rapporto del canone annuo sull'ISE e secondo i seguenti criteri di priorità:

I punteggi richiesti non saranno assegnati se non verranno prodotti documenti o rese le dichiarazioni che attestino la legittimità della richiesta	PUNTEGGI
1) Valore ISEE del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione sociale (€ 5.824,91)	2
2) Valore ISEE del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima (€ 6.524,57)	1
3) Conduttore che paghi un canone di locazione sull'alloggio attualmente occupato come abitazione principale con contratto regolarmente registrato, che incide sul valore ISE quale risultante dalla certificazione presentata: <i>(Le percentuali sono arrotondata per difetto all'unità inferiore o per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali)</i> a) per valore ISE non superiore all'importo di due pensioni minime INPS:	
- Dal 14% al 20%	1
- Dal 21% al 30%	2
- Dal 31% al 40%	4
- oltre il 40%	5
b) per valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime INPS:	
- dal 24% al 30%	1
- dal 31% al 40%	2
- oltre il 40%	4
4) Conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone	2
5) Genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico	2
6) Presenza nel nucleo di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 e/o affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92	1

Per la presentazione delle domande il termine ultimo è inderogabilmente fissato il 30/06/2017

Gli eventuali ricorsi alla graduatoria provvisoria devono essere presentati entro il termine di 30 giorni dal giorno di pubblicazione della graduatoria stessa e le eventuali opposizioni verranno valutate dalla Commissione ERP.

Art. 10 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, pena esclusione, devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti, distribuiti presso l' Ufficio Servizi Sociali nell'orario d'ufficio (nei giorni di: lunedì – giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 tel. 0573 621260).

Il modello di domanda è pubblicato, unitamente al presente bando, all'albo on line dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese: www.smarcello-gov.it/albounione/show/

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate esclusivamente all'Ufficio Protocollo dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese o spedite tramite raccomandata postale a/r entro il termine del 30/06/2017 all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, Via Pietro Leopoldo 24, 51028 San Marcello Pistoiese (PT). Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

In ogni caso il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativi.

La sussistenza di altri benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al Bando di concorso.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria in percentuale inferiore al 100%, ciò nel caso in cui il Fondo regionale e nazionale risulti insufficiente a coprire il fabbisogno per intero, secondo una ripartizione proporzionale che sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità del fondo spettante all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese ed il numero dei beneficiari, con priorità ai beneficiari collocati in fascia A.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n° 445/2000.

L'Amministrazione dell'Unione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 12 – Norma di rinvio

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, alla L.R.T. 96/96, alla deliberazione G.R.T. n° 7172006 integrata con deliberazione G.R. n° 145 del 26/02/2007, n° 258 del 07/04/2008 e Deliberazione G.R. n. 265 del 06/04/2009.

2) Sono inoltre fatte salve e prevarranno sulle disposizioni contenute nel presente bando, eventuali diverse o ulteriori disposizioni contenute in atti del Consiglio Regionale o della Giunta regionale approvati successivamente alla pubblicazione del presente bando.

Art. 13 – Informativa

Informativa ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 01/01/2004 (Dlgs 30/06/2003 n° 196) : i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Nardini Emiliana, che è anche Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Il presente bando è consultabile anche presso i siti internet dei Comuni di: Abetone Cutigliano (www.comune.abetonecutigliano.pt.it), Sambuca Pistoiese (www.comune.sambuca.pt.it) San Marcello Piteglio (www.comune-sanmarcellopiteglio.info)

S. Marcello P.se, lì 19/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Tatiana Frallani)



Il/La sottoscritto/a
nato/a a prov. stato il
residente a Via/P.zza n. tel.
codice fiscale

CHIEDE

l'assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione

ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n° 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 265 del 06.04.2009,

A tal fine consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, l'Amministrazione dell'Ente provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione come previsto all'art. 75 del medesimo decreto

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

- 1) di essere residente nel Comune di
- 2) che il valore ISE (indicatore situazione economica) del proprio nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e risultante da apposita valida certificazione è pari a €
- 3) che il valore ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e risultante da apposita valida certificazione, è pari a €
- 4) che il proprio nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, ai sensi e per gli effetti dello art. 2 dello stesso è composto da nr. soggetti: di cui:
- figli a carico del soggetto richiedente, Nr.
 - soggetti disabili, Nr.
 - soggetti ultrasessantacinquenni, Nr.
 - soggetti minorenni, Nr.

redditi imponibili

4) di essere in pieno possesso dei requisiti previsti alle lettere d) e d1.) del 1° comma dell'art. 1 del Bando di assegnazione del contributo richiesto con la presente, inerenti alla non titolarità del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione ecc., così come descritti nella norma di bando sopra richiamata.

5) di non percepire altri benefici pubblici da qualunque ente erogati in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo

di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

(Barrare la casella corrispondente al proprio caso e dove richiesto scrivere in stampatello con scrittura chiara)

essere conduttore di un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla LRT n° 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sito nel Comune di in Via/P.zza

n.

di mq.
con contratto di locazione per abitazione principale, non avente natura transitoria, decorrente dalla data
del regolarmente registrato in data con n.
o depositato per la registr. in data avente validità per mesi
di tipologia (esempio: 4+4 o 3+2)

per un canone di localizione, al netto degli accessori,
alla data della domanda, di mensili euro

(oppure, nel casi di più nuclei coabitanti) che la quota parte del canone a carico del sottoscritto, al
netto degli oneri accessori, è di mensili euro
in quanto nell'alloggio coabitano complessivamente Nr. nuclei familiari distinti.

che è in atto situazione di morosità riferita alla locazione di cui sopra.
 che è stata avviata procedura di sfratto relativa alla locazione di cui sopra.

DICHIARA INOLTRE
(Barrare se ricorre il caso)

di avere già presentato domanda per l'assegnazione del contributo nell'ambito del bando
2015 _____

**Che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare non sono titolari di diritti
di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio
italiano o all'estero;**

Che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare sono titolari di beni mobili registrati di valore
superiore ad € 25.000,00 e che gli stessi sono necessari per lo svolgimento della propria attività lavorativa:
specificare tipo di attività lavorativa e tipologia di beni mobili registrati

Riservato ai cittadini stranieri

di essere residente in Toscana almeno dal 1 31.05.2012
 di essere residente in Italia almeno dal 31.05.2007

Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti:

Attestazione ISE e ISEE in data
Copia ricevuta del versamento della tassa annua all'Ufficio di Registro
Copia ricevuta affitto anno 2017

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n° 221 del 7
maggio 1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della
Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità
delle informazioni fornite.

Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente indirizzo:
Cognome e Nome
indirizzo, Via/P.zza n.
Data

Firma del Dichiarante

N.B. La sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto
ovvero l'istanza sia inoltrata a mezzo raccomandata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità
del sottoscrittore (art. 38 comma 3 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Riservato all'Ufficio

La suddetta dichiarazione é stata sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente incaricato
S. Marcello P.se

firma, timbro personale, timbro dell'ufficio

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D.lgs. n°196/2003)

La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 L. 431/98.

Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.

La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.

Titolare dei dati è il Comune di Quarrata.

L'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

